

CXIXª TORNATA

SABATO 29 MAGGIO 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 5937
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 »	5942
Oratori:	
CALLAINI	5948
DIENA	5948
MARTINO	5951
ROCCO, <i>ministro della giustizia e affari di culto</i>	5952
SODERINI	5942
TOMMASI	5943
(Presentazione di)	5938
Interrogazioni (Svolgimento di):	
« Sui cittadini italiani che divorziano all'estero »	5940
Oratori:	
CORNAGGIA	5940
ROCCO, <i>ministro della giust. e affari di culto</i>	5940
« Sull'opportunità di aumentare canoni, censi e livelli »	5941
Oratori:	
LIBERTINI	5941
ROCCO, <i>ministro della giust. e affari di culto</i>	5941
Messaggi	5937, 5939
Relazioni (Presentazione di)	5956
Ringraziamenti	5939
Sui lavori del Senato	6034
Oratori:	
PRESIDENTE	6034
Votazione a scrutinio segreto (Nomina di un membro della Commissione di finanze)	6035
(Risultato di)	6035

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e degli affari di culto e della economia nazionale.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Bergamasco ha chiesto un congedo per giorni otto.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Messaggio del Capo del Governo.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, on. Rebaudengo di dar lettura di un messaggio pervenuto da Sua Eccellenza il Capo del Governo.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

« Roma, addì 27 maggio 1926.

« A Sua Eccellenza il Presidente del Senato del Regno.

« Ho l'onore di partecipare all'Eccellenza Vostra che Sua Maestà il Re, con decreti del 24 corrente mese, dei quali allego copia, si è compiaciuto nominare senatori del Regno Sua Eccellenza il cav. Ugo Cavallero, generale di

brigata, sottosegretario di Stato per la guerra; Sua Eccellenza il cav. Giuseppe Sirianni, contrammiraglio, sottosegretario di Stato per la marina e Sua Eccellenza il cav. Alberto Bonzani, generale di divisione, sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

« Mi riservo di farle pervenire le copie conformi dei decreti suindicati, ed intanto porgo all' Eccellenza Vostra gli atti del mio distinto ossequio.

« Il Capo del Governo
« Primo Ministro, Segretario di Stato

« MUSSOLINI ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Rebaudengo di dar lettura dei tre Reali decreti.

REBAUDENGO, segretario, legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato;

Abbiamo nominato e nominiamo: senatore del Regno Cavallero cav. Ugo, generale di brigata, sottosegretario di Stato per la guerra. Categoria 14ª

Il Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato;

Abbiamo nominato e nominiamo:

Senatore del Regno Sirianni cav. Giuseppe, contrammiraglio, sottosegretario di Stato per la marina (Categoria 14ª e 21ª).

Il Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato;

Abbiamo nominato e nominiamo:

Senatore del Regno Bonzani cav. Alberto, generale di divisione, sottosegretario di Stato per l'aeronautica (Categoria 14ª).

Il Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Questi decreti saranno trasmessi alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Messaggio
del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato il seguente messaggio:

« A norma dell'art. 3, comma 5º, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E., per l'esame di codesto Alto Con-

nesso, gli uniti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati nelle sedute del 27 e 28 maggio 1926.

« Per il presidente
« ACERBO ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dei titoli dei vari disegni di legge.
REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto sulla nomina dei direttori didattici centrali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle proprie scuole elementari.

Conversione in legge del Regio decreto-legge che modifica altro decreto sulla aggregazione alla città di Genova di 19 comuni contermini.

Conversione in legge del Regio decreto riguardante la istituzione di speciali corsi premilitari di pilotaggio.

Conversione in legge del Regio decreto-legge relativo ai provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento da parte del Consiglio di Stato di ricorsi prodotti dagli ufficiali.

Conversione in legge del Regio decreto contenente disposizioni sulle tasse di ingresso agli istituti di antichità e d'arte.

Conversione in legge del Regio decreto che dà esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Austria.

Conversione in legge del Regio decreto-legge concernente l'espropriazione a favore del Regio demanio dello Stato delle sorgenti di proprietà privata del bacino idrologico di Montecatini.

Conversione in legge del Regio decreto che stabilisce una tassa fissa per i telegrammi per l'interno del Regno accettati dagli Uffici di Borsa.

Conversione in legge del Regio decreto-legge concernente la istituzione presso la Cassa depositi e prestiti della Cassa di ammortamento dei debiti di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge concernente esenzione dai dazi di importazione per i materiali da costruzione importati dall'estero ed impiegati in case di abitazione.

Conversione in legge del Regio decreto-legge di istituzione di un collegio di arbitri per la decisione delle vertenze tra lo Stato e

gli enti anticipatori, relativamente ai danni di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti.

Conversione in legge del Regio decreto contenente disposizioni sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'istruzione elementare.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea.

Conversione in legge del Regio decreto che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato di avanzamento degli ufficiali e sottoufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Messaggio del Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, ha trasmesso alla Presidenza il seguente messaggio:

« Ai sensi dell'art. 323 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, riferibili ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1925, nonchè gli elenchi dei decreti di proroga del termine per la ricostituzione dei Consigli provinciali e comunali, e di rimozione dei sindaci, relativamente allo stesso periodo di tempo. Unisco le relazioni ed i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« Il Ministro

« F.to FEDERZONI ».

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il sindaco di Livorno ha trasmesso alla Presidenza la seguente lettera di ringraziamento per la commemorazione fatta in Senato del senatore Salvatore Orlando:

« Eccellenza, a nome di Livorno, profondamente commossa e, a nome di questa civica rappresentanza in particolare, porgo all'E. V.

ed all'Alto Consesso, i più sentiti ringraziamenti e la espressione della più sincera riconoscenza per la commemorazione da V. E. fatta al senatore del Regno, nella seduta del 25 maggio corrente, dell'illustre senatore cav. di gr. Croce ing. Salvatore Orlando, universalmente ammirato e compianto.

« Col massimo ossequio.

« *Il Sindaco*

« F.to M. LONCI OTTIERI ».

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione dei senatori: Cornaggia, Greppi e Gavazzi al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per conoscere se intende promuovere provvedimenti legislativi allo scopo di impedire che, mediante la rinuncia ed il successivo riacquisto della cittadinanza italiana, coniugi abbienti possano eludere l'indissolubilità dei matrimoni, sancita dalla legge a base della costituzione delle famiglie italiane ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia per rispondere.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Nella legislazione vigente non mancano disposizioni che consentano d'impedire quanto gli onorevoli interroganti giustamente deplorano. In forza dell'art. 9 della legge del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza, il Governo può inibire il riacquisto della cittadinanza a coloro che l'abbiano perduta per propria volontà.

Il caso di chi rinuncia alla cittadinanza italiana per acquistare quella straniera allo scopo di eludere la legislazione italiana sul matrimonio è il più grave per evidenti ragioni. L'esercizio di questa facoltà rientra nella competenza del ministro dell'interno il quale, per quanto è a mia conoscenza, ha più volte inibito il riacquisto della cittadinanza nelle circostanze indicate.

In ogni modo si potrà fare presente al Ministero dell'interno la convenienza di applicare costantemente la disposizione dell'art. 9 della legge sulla cittadinanza in casi analoghi, salvo in sede di riforma del codice civile di deliberare sulle eventuali disposizioni che potranno apparire necessarie. Evidentemente l'inconveniente rilevato dagli onorevoli interroganti è gravissimo, e io mi rendo conto della necessità di

provvedimenti adeguati per impedirlo. Fino ad oggi non abbiamo che questo mezzo, della inibizione del riacquisto della cittadinanza. Si potrà in seguito pensare a provvedimenti più gravi. È argomento molto serio e che offre certo molte difficoltà, ma io mi propongo di studiarlo in occasione della riforma del Codice civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia per dichiarare se è soddisfatto.

CORNAGGIA. Dal Governo restauratore non potevamo attendere che una risposta, quale ci è stata data dall'onorevole ministro; ne siamo lieti perchè la nostra interrogazione concerne un fatto deplorabile e scandaloso. Ormai si sono resi frequenti i casi di questi ritorni alla cittadinanza italiana da parte di divorziati all'estero, in modo che è penetrata nella popolazione la convinzione che basta avere denari per eludere la legge della indissolubilità del matrimonio, bastando la commedia di assumere momentaneamente la cittadinanza di un paese, dove vi sia il divorzio, per riacquistare più tardi la cittadinanza italiana. A questo proposito mi permetto di ricordare che quando fu discussa la convenzione dell'Aja nel 1905 in Senato, alcuni senatori si sono preoccupati che la disposizione dell'art. 7 potesse aprire le porte al divorzio, cosa che fu definita allora « una frode alla legge » e questa definizione è stata ripetuta dai favorevoli e dai contrari alla introduzione del divorzio.

Allora di questa preoccupazione si fecero interpreti specialmente i senatori Borgnini e Gabba, e il ministro proponente, che è l'attuale nostro illustre Presidente, pur dichiarandosi contrarissimo al divorzio, si è affrettato ad assicurarli che l'art. 7 lasciava alle autorità locali di esaminare le sentenze. E d'altra parte assicurava che il Governo non avrebbe mai concesso il ritorno alla cittadinanza italiana a quelli, che ad essa avevano rinunciato per eludere la legge.

Queste oneste e leali assicurazioni sono state smentite, forse per influenza di correnti, ormai felicemente scomparse, dalla corrività con cui spesso si convalidarono le sentenze straniere, corrività che non trova riscontro nell'operato dei tribunali di altri Stati, e specialmente furono smentite dalla facilità colla quale i divorziati possono ricuperare la cittadinanza italiana, dopo un brevissimo periodo.

Questi fatti ci hanno spinto a presentare la nostra interrogazione, giacchè è intollerabile che si possa eludere la legge in questa maniera e che si possa così violare un principio fondamentale delle nostre leggi, eludendo la indissolubilità del matrimonio. Il Governo, che si è preoccupato di reprimere tanto il malthusianismo quanto l'alcoolismo, deve sentire la necessità di difendere la compagine familiare, che nell'indissolubilità del matrimonio trova la sua base più salda. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Libertini ai ministri delle finanze e della giustizia: Per sapere se non credano presentare un disegno di legge che disponga un nuovo congruo aumento dei canoni, rendite, livelli, ecc. costituiti da molti anni, ed attualmente corrisposti ai direttari in proporzione assolutamente inadeguata, specialmente per quelli in denaro, in rapporto alla aumentata svalutazione della moneta ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, il Senato del Regno sa benissimo che il Governo in seguito a richieste, che ebbero anche eco autorevole in questa Assemblea, nominò una Commissione, presieduta dall'onorevole Calisse, per il riesame dei provvedimenti in materia di canoni, rendite, livelli ecc. I lavori della Commissione diedero, occasione al Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 17, che, tra l'altro, dispose un aumento del 20 % sull'ammontare dei canoni dovuti in danaro. Il decreto fu presentato al Parlamento per la conversione in legge, e sono notevoli le discussioni a cui dette occasione nelle sedute del Senato del 21 gennaio e in altre sedute successive. La questione dell'aumento formò oggetto di esame particolare; la insufficienza della misura di aumento come compenso alla svalutazione della moneta non passò inosservata: Vi fu anche in questa Aula chi propose che l'aumento fosse portato a misura più elevata. Il Senato, tuttavia, mantenne ferma la disposizione contenuta nel decreto-legge ritenendo impossibile la risoluzione integrale del problema nei riflessi economici e giuridici della svalutazione della moneta, considerando che in questa materia non sono possibili che tempera-

menti parziali i quali, per quanto insufficienti, valgono pure qualche cosa. Di fronte a vaste categorie di creditori, a favore dei quali nessun aumento è stato concesso, i creditori di canoni enfiteutici godendo dell'aumento, sia pure inadeguato, del 20 % hanno un trattamento di favore.

Recisamente contraria a qualsiasi proposta diretta ad elevare l'aumento del quinto si mostrò poi la Commissione della Camera dei deputati, e evidentemente questo problema della insufficienza dei canoni in danaro stipulati anteriormente alla svalutazione della moneta non è che un aspetto del gravissimo problema dei riflessi economici e giuridici della svalutazione, problema che io non credo si potrebbe risolvere in questa sede, anche perchè non converrebbe in nessun modo pregiudicare il quesito. È evidente che, ove noi introducessimo nella nostra legislazione il concetto di adeguare alla svalutazione della moneta i debiti costituiti anteriormente, noi metteremmo in questione tutto il problema del debito pubblico prebellico, per non parlare di altro.

In sostanza, questa questione è stata esaminata dal Senato e dalla Camera dei deputati in occasione della conversione in legge del decreto-legge del 15 luglio 1923. Ma essa fu risolta nel senso che non convenisse andare oltre l'aumento del 20 %, che è già una eccezione stabilita a favore dei creditori di canoni enfiteutici. Il decreto del 1923 fu convertito in legge l'11 giugno 1925. Alla legge del 1925 hanno fatto seguito disposizioni transitorie e di attuazione, deferite al Governo, emanate col Regio decreto 7 febbraio 1926.

A così breve distanza di tempo non sembrerebbe davvero conveniente ritornare, con un ulteriore provvedimento, su rapporti giuridici delicatissimi, che, per loro natura, richiedono stabilità di norme giuridiche. In ogni modo il Governo non ritiene di prendere iniziative in contrasto con manifestazioni di pensiero del Senato e della Camera avvenute nel gennaio e nel maggio 1925, quindi in epoca recentissima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini per dichiarare se è soddisfatto.

LIBERTINI. Anzitutto mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro che il decreto che aumentò del 20 per cento i canoni risale a tre anni or sono, ad epoca, cioè, nella quale

la moneta, per quanto svalutata, non era arrivata al punto in cui è oggi. Oggi la differenza è enorme, perchè devesi ricordare che nella massima parte i contratti che regolano questi rapporti sono di data antichissima e le corrisposte dell'utilista al proprietario erano già originariamente molto basse.

Ora, se noi consideriamo che oggi la moneta ha perduto più di quattro quinti del suo valore, i criteri già miti stabiliti dai contratti, diventano addirittura rovinosi. E difatti in base a quel decreto-legge del 15 luglio 1923 che ha per suo principale oggetto l'affrancazione, nel caso in cui si dovesse attuarla, essa arriverebbe ad una vera spoliazione, perchè sono enormemente alterati i rapporti che regolano la concessione fatta in base al valore della moneta del tempo.

Io ho voluto rileggere, on. ministro, la relazione che accompagnava la presentazione del disegno di legge per la conversione del succitato Regio decreto-legge, relazione che fu certamente redatta ed ispirata da lei, ed ho trovato che la questione vi fu esaminata anche nei rapporti delle altre disposizioni legislative che regolano gli affitti agrari, ed anche i fitti delle case e delle botteghe. Per tutte queste altre forme di corresponsione si è opportunamente provveduto a togliere le sproporzioni esistenti. E specialmente per i secondi, con la fine del regime vincolistico, ognuno ha pensato di mettere subito a posto i suoi affari, al punto che il Governo ha dovuto mettere un freno alla voracità di certi proprietari.

Eppurò nel caso dei canoni l'ingiustizia è evidente e diventa più stridente a danno delle prestazioni in danaro, che risentono fortemente la diminuzione, mentre quelle in derrate in certo modo si avvantaggiano per l'aumento del valore delle derrate medesime.

Io, certo, non mi dissimulo la gravità della questione prospettata dall'onorevole ministro, ma credo che, mentre tanti altri rapporti hanno trovato il loro equilibrio un poco alla volta, per quanto concerne il pagamento dei canoni e dei censi si dovrebbe anche provvedere opportunamente, cosa che non potrebbe avere delle conseguenze così rilevanti come si vorrebbe far supporre.

E chiudo il mio discorso ricordando una parola dell'onorevole ministro, il quale ha detto che il Governo non può prendere l'iniziativa

di modificare provvedimenti che sono stati recentemente modificati e riconfermati con altre posteriori disposizioni.

Questo farebbe sperare che il Governo non sarebbe contrario alla presentazione di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare; ed è precisamente ciò che io mi propongo di fare. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze ed alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri:

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 » (N. 441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 10 giugno 1927 ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 441).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Soderini.

SODERINI. Onorevoli colleghi, nel discorso sotto vari aspetti assai importante, pronunziato di recente nell'altro ramo del Parlamento dall'on. Rocco, ministro per la giustizia e per gli affari di culto, si contengono alcuni periodi che hanno attirato in modo specialissimo l'attenzione di molti, dentro e fuori di Italia. Riferendosi alla riforma della legislazione ecclesiastica il ministro Guardasigilli, dopo aver tributato meritate lodi all'opera diligente e

dotta compiuta dalla Commissione presieduta dall'on. Mattei-Gentili, così si è espresso.

« Non giova dissimularsi che le osservazioni fatte a proposito di questa riforma in una pubblica lettera della più alta autorità della Chiesa, la cui parola è sempre ascoltata con somma riverenza da tutti gli italiani, abbiamo forse mutato i termini del problema, quale si poneva al momento in cui la Commissione iniziò i suoi lavori.

« Di questo mutamento il Governo non può non tener conto ed esso non potrà non avere qualche riflesso su quelle che saranno le sue definitive decisioni. Ciò naturalmente non modifica in alcun modo l'indirizzo della politica religiosa del Governo fascista, politica ispirata non da ragioni contingenti o di opportunità politica, ma da profonde convinzioni circa la natura e la missione dello Stato in genere e dello Stato italiano in specie, il quale è e non può essere che cattolica.

Sono anzi lieto di annunziare alla Camera che, fermo in queste direttive, il governo fascista sta per ordinare che nelle aule dove si amministra la giustizia terrena, sia reintegrato il Cristo, simbolo della giustizia divina ».

Più di uno in queste dichiarazioni del ministro ha creduto vedere implicito un concetto assai più alto, che esorbita da una parziale per quanto ben concepita riforma della legislazione ecclesiastica, cioè la viva aspirazione allo scioglimento della questione romana: compito assai glorioso e pieno di promesse per l'avvenire della patria nostra.

A dir vero i Papi hanno sempre rivendicato a loro il diritto di determinare i modi per risolvere questo delicatissimo problema. Ed è giusto che sia così, perchè il Papato è il vero giudice competente in tale materia. Ciò non toglie che, ogni giorno più, si acuisca in Italia il desiderio di giungere all'auspicata soluzione. Prima o poi lo scopo si raggiungerà, giacchè Dio non pone mai un problema innanzi agli uomini senza dar loro i mezzi per risolverlo. Ma, si contenga o no questa aspirazione nella mente del ministro, — nè io gli chiedo di darmi una risposta a questo proposito, — certo è che egli merita ogni elogio per la enunciazione del suo programma di politica religiosa; politica che, in piena e perfetta unione con tutto il governo, ha aperta-

mente e recisamente proclamato essere ispirata non da ragioni contingenti e di opportunità politica, ma da profonde convinzioni circa la natura e la missione dello Stato in genere e dello Stato italiano in specie, il quale, ha detto esso, è e non può essere che cattolico.

Belle e nobili affermazioni, non udite in Italia da quasi un secolo! e non in Italia soltanto!

E qui, poichè se ne porge il destro, mi sia consentita un'altra considerazione. Da qualche tempo è invalso presso di noi, al pari che altrove, il sistema di fare, aprioristicamente, un malevole processo alle intenzioni. Ha qualcuno compiuto un'opera degna di encomio? Subito si trova chi assicura che è stata fatta per un secondo fine.

Ora, a parte che il bene, qualunque sia l'intimo convincimento di chi l'opera, non cessa di essere bene, e che sarebbe non solo ingiusto, ma anche grandemente inopportuno misconoscerne il valore e paralizzarne l'effetto; a parte, dico, tutto ciò, nel caso che oggi ci occupa credo, quanto a me, fermamente all'asserzione del ministro quando ci dice che l'azione del Governo nel campo religioso non è punto dettata da ragioni contingenti e di opportunità politica. Ci credo soprattutto perchè, in questo campo ho visto il governo, dal principio di sua esistenza fino ad oggi seguire sempre una via rettilinea, dalla quale non si è discostato mai, ed allora, domando io, perchè non fargli credito per il presente e per l'avvenire?

Onorevoli colleghi, nel chiudere il mio dire mi piace di constatare che l'atteggiamento, nettamente assunto dal governo, risponde al sentimento della stragrande maggioranza del popolo italiano, sentimento che ha sopravvissuto a svariate e spesso ostili influenze, ed ha salutato con esultanza la salvezza del Capo del governo, manifestando così il convincimento che, salvandolo, la Provvidenza ha voluto conservare l'Italia a sempre più prosperi, a sempre più alti destini (*calde approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tommasi.

TOMMASI. Onorevoli colleghi. Ho presenti le relazioni su questo bilancio delle Commissioni del Senato e della Camera, le quali univocamente prospettano problemi, taluni dei

quali si dicono indilazionabili per la loro urgenza e gravità.

È del reclutamento e del trattamento della magistratura di cui si è parlato e di cui mi propongo parlare, sicuro di trovare consenziente l'onorevole ministro, che vorrei chiamare apostolo del benessere e dell'elevamento della magistratura; poichè l'averne una magistratura degna per sapere e rettitudine è di vitale interesse di un grande e ben ordinato paese come l'Italia.

L'onorevole Rocco manifestava in questa Assemblea, il 25 gennaio 1925, come fosse impressionante la crisi nel personale della magistratura. « La crisi - diceva l'onorevole ministro - dimostra molte cose: lo scadimento della cultura giuridica e le pochissime attrattive che la carriera giudiziaria esercita sui giovani ».

(Si trattava e si tratta del reclutamento, mentre la magistratura che siede merita omaggio, rispetto e la maggiore fiducia, rispondendo essa largamente all'aspettazione del paese).

« La carriera giudiziaria - continuava l'onorevole ministro - offre compensi modesti dal punto di vista economico, vieta ogni altra possibilità di guadagnare all'infuori dei limitati stipendi, reclama una speciale, decorosa vita, ed impone doveri grandissimi. I magistrati quindi vivono in uno stato di disagio, il quale, se in parte è comune a tutti gli impiegati dello Stato, assume per essi forme più gravi e più dannose per il pubblico interesse ».

Come ovviare a tanto? Come ovviare al conseguente diradamento dei quadri nel presente e nell'avvenire?

La soluzione del problema, a riguardo dell'immediato presente, a me sembra possa riuscire facile, anche perchè trova un precedente. Rammento che circa due anni fa, discutendosi il bilancio della pubblica istruzione, fu proposto ed accettato dal ministro un ordine del giorno, - del quale conservo ricordo esatto, ma di cui non rammento l'epoca precisa - per il quale il ministro era invitato a trattenere in servizio professori - che avrebbero dovuto andare a riposo - in attesa che i quadri fossero coperti. Or bene, dico all'onorevole ministro, se vi è tanto bisogno di personale, vi sarebbe da provvedere analogamente, trattenendo temporaneamente in servizio, a discrezione del ministro e del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati che dovrebbero andare a

riposo per limiti di età, in tanto e in quanto si riconoscano capaci di utile rendimento e fino a quando i quadri non saranno stati coperti ed avranno ripreso il loro normale avvicendamento.

Questa soluzione, semplice di per sé stessa e di natura affatto transitoria, non dovrebbe pregiudicare menomamente la carriera degli altri magistrati, dovendo i trattenuti in servizio considerarsi fuori ruolo. Le promozioni pertanto sarebbero fatte lo stesso. Senonchè ed all'evenienza i promossi andrebbero a loro volta trattenuti nel posto tenuto avanti la promozione.

Risoluto così facilmente il divisato problema dell'attualità, rimane intricatissimo l'altro, quello del normale reclutamento dei magistrati. Eppure conviene, anzi è giuocoforza affrontarlo, ricercandone una plausibile soluzione.

Esso non credo possa risolversi soltanto col separare la carriera del pretorato dalla carriera collegiale. Utile innovazione anche questa, e che poi rappresenta il ritorno ad un passato; ma non tale, ripeto, da potere di per sé sola fare raggiungere la meta necessaria. Poichè se essa evita a tutti i giovani magistrati di trascorrere degli anni in disagiate e minuscole residenze di pretura, non risolve il problema del trattamento economico, di gran lunga inferiore alle odierne esigenze ed all'enorme e crescente costo della vita.

So bene che testè si pronunziava in proposito un reciso « impossibile ». Ma ricordo pure l'evangelico: *pulsate et aperietur vobis*.

Senza violentare quell'« impossibile », studiamo, intendo dire, se ci sia modo di giungere alla soluzione dell'imponente necessità, senza aggravio del tanto onerato Erario dello Stato. Consideriamo, on. ministro, anche quanto le diligenti relazioni dei due rami del Parlamento accennano al riguardo, ed a cui corrisponde un apposito voto formulato dall'on. deputato Verdi: consideriamo, dico, se non si possano attingere fondi dal gettito delle tasse e dei proventi giudiziari, i quali confusamente con altri balzelli colano nelle casse dello Stato. Ci sarebbe certamente modo di discernere, di scervere i proventi dell'Amministrazione della giustizia da tutti gli altri proventi erariali. Non azzardo di proporlo, perchè non troverei ascolto; ma penso che nulla vieterebbe che si

costituisse del gettito dei proventi giudiziari una cassa speciale per fronteggiare il servizio affatto speciale dell'Amministrazione della giustizia; dal quale servizio derivano quei proventi, quale naturale corrispettivo di esso da parte dei cittadini che volontariamente o per colpa lo eccitano. Potrei anche dire di non concepire in economia politica che quel corrispettivo debba fondersi e confondersi con il ricavato di tutte le altre imposizioni erariali, le quali sono il corrispettivo, non di un determinato servizio statale, cui corrisponda una specifica imposta — quale può essere ed è il fornire un giudice alle liti e alle colpe affatto personali; ma sono invece il corrispettivo di tutta la innumerevole serie dei generali servizi che lo Stato appresta e rende alla collettività, che nello Stato si personifica.

Onde nulla dovrebbe vietare, che non fosse l'inveterato sistema di porre nella massa delle riscossioni erariali — senza sceverare — pure quelle provenienti da fonte speciale, la quale scaturisca, non a vero dire dalla collettività, ma da quella infinita minoranza di essa che della giustizia è tratta a servirsi. Per cui non dovrebbe essere azzardato il richiedere che il servizio dell'Amministrazione della giustizia dovesse farsi bastare a sè stesso, senza aggravio ma neppur vantaggio — fosse pure mediato — di chi non ne usa e non si espone ad usarne.

Ma sia quel che può di questa teoria — alla quale non mi lusingo di aver consensi — sarà almeno pratico insistere nel voto espresso dai relatori di questo bilancio perchè venga raccomandata e posta migliore cura nella esazione delle multe e delle spese di giustizia. Non ripeto che cose dette nelle ricordate relazioni parlamentari, nel fine sussidiario che il maggiore ricavato appresti il fabbisogno necessario a migliorare radicalmente il trattamento economico della magistratura.

Provvedendosi in questa maniera, o in quella qualunque altra maniera che potrà escogitarsi, sarà soltanto possibile attrarre alla carriera giudiziaria giovani colti e promettenti ed, agguingerei, non nuovissimi dell'agone giudiziario. Raccolgo in proposito l'idea del relatore della Camera, l'onorevole Geremicca. Egli propone reclutarsi gli uditori giudiziari fra i giovani che hanno superato, ed egregiamente superato, l'esame di iscrizione nell'albo degli avvocati

(dico degli avvocati e non dei Procuratori) e cioè dopo cinque anni di esercizio, quando non è ancora ben delineata la posizione avvenire dei giovani. La certezza dell'oggi nella carriera giudiziaria di fronte all'incertezza del domani nella carriera forense, potrebbe valere ad attrarre nella prima giovani egregi e volenterosi, quando si ravvisasse nella magistratura un avvenire indubbiamente soddisfacente, non soltanto morale, ma anche materiale ed economico. Consideri il Senato — poichè l'onorevole ministro ne è ben convinto — che la magistratura non è ben retribuita, come forse si crede: un giudice di tribunale ha uno stipendio mensile che varia dalle 1400 e poco più alle 1800 e più; i consiglieri di Appello raggiungono gradatamente meno di lire 2200 e i consiglieri di Cassazione — che sono all'apice della carriera, cui ben pochi pervengono — non percepiscono nette che circa 2600 lire al mese. Cifre queste che i giovani avvocati guadagnano d'ordinario in una sola causa di non grave importanza!

Ebbene quale prestigio potrà avere la Magistratura di fronte al Foro, quando l'opera professionale rende all'avvocato, che abbia saputo acquistarsi credito, quello che vuole?

Il Magistrato di ogni grado non vive, non può vivere: il suo stipendio è stipendio di fame! Si rischia di non avere più una magistratura in un non lontano avvenire!

Provideant Consules!

Dai relatori dei due rami del Parlamento si è pur parlato del personale del Ministero. Essi lamentano che quel valoroso personale sia sottratto al servizio della Magistratura. Credo che questo non sia esatto.

È, più che opportuno, conveniente che il personale giudiziario sia governato, sotto l'alta direzione del ministro, da magistrati e non da burocrati. E non credo che ciò valga a sottrarre magistrati al funzionamento della giustizia; fatto riflesso che gli addetti al Ministero sono fuori ruolo, sono cioè in più del numero dell'organico giudiziario.

S'impone però sempre la necessità che a questo organico sia provveduto con particolare sollecitudine e con adeguati mezzi, onde si continui ad avere per lo avvenire una magistratura degna delle tradizioni italiane.

Ed all'uopo confido che l'on. ministro vorrà

porre a studio gli esposti suggerimenti, taluno di carattere transitorio ma impellente, convinto che ne verrà l'atteso bene.

E passo ad un altro argomento.

Mi associo pienamente alle parole di lode e di plauso or ora tributate dall'on. collega senatore Soderini alla politica religiosa del Governo nazionale: politica illuminata e coraggiosa, che risponde interamente al sentimento della grande, della immensa maggioranza del Paese, e vorrei meglio dire della quasi unanimità dei cittadini italiani. Il Governo nazionale fascista ha saputo rinnovare lo spirito religioso del popolo italiano. Quello spirito infatti era per lo innanzi tra noi depresso. Chi non lo sa? In pubblico non si osava più pronunciare il nome di Dio! Si rischiava lo scherno!

Per tanto, nel gennaio dello scorso anno, ad occasione della discussione del bilancio della giustizia e degli affari di culto, io presi una iniziativa, che dai buoni colleghi fu detta coraggiosa. Ma per la verità io non sentii la necessità di farmi coraggio, convinto come ero e sono che la iniziativa non potesse e non dovesse che trovare piena corrispondenza nella coscienza politica del Governo e del Paese, e per cui vedevo nominata dall'on. Rocco, appena assunto al governo degli affari di culto, una Commissione per lo studio di un riordinamento del patrimonio ecclesiastico.

Ebbene, la mia iniziativa si propose di schiudere il dibattito — che prese in Senato e fuori notevoli proporzioni — sul se non fosse giunto il momento di sciogliere le riserve contenute nella legge del 1871 sulle guarentigie, per cui si assunse l'impegno di riordinare il patrimonio ecclesiastico e di dare ad un tempo l'exspedit alla già decretata abolizione dell'exsequatur e del placet. Dico già decretata abolizione, perchè l'art. 16 della legge sulle guarentigie disse nettamente: di abolire il diritto dell'exsequatur e del placet, rimandandone però in futuro tempo la esecuzione.

Venni così proponendo come ricostituire il patrimonio ecclesiastico; di ridare la personalità giuridica agli istituti e alle unioni ecclesiastiche rispondenti ai nuovi tempi e di abrogare la sospensione della legge che aboliva l'exsequatur e il placet.

Ebbi poco dopo la soddisfazione di vedere che queste mie proposte si incontravano nelle

direttive segnate dall'on. ministro alla detta Commissione e fui più tardi lieto di constatare che tali direttive e le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione trovano, nelle linee principali, corrispondenza nelle idee che avevo avuto l'onore di esporre in Senato.

Senonchè, quando pareva matura la riforma e prossima la presentazione di apposito disegno di legge, sopravveniva una Parola Augusta che ha trattenuto il Governo. Quella Augusta Parola è dovuta ad esagerazioni giornalistiche circa la portata e la estensione della preparata riforma.

Esagerazioni e polemiche che amor di patria esige cessino e non si ripetano. Infatti il Sommo Gerarca della Chiesa, nella nota Lettera del 18 febbraio 1926, a S. E. il Cardinale Gasparri, accenna precisamente « a quella riforma della legislazione ecclesiastica della quale si è più volte pubblicamente trattato nella stampa ».

Rileva che dall'intervento di periti ecclesiastici, chiamati a far parte della Commissione costituita per lo studio e preparazione della detta riforma, « si è voluto argomentare e far credere che la riforma stessa venisse studiata e preparata d'accordo con la Santa Sede e colla Suprema Autorità ecclesiastica ».

Riprova tale argomentazione, perchè contraria all'Augusto Suo pensiero. Non senza aggiungere che pur fosse a tenersi « il dovuto conto delle miglierie e degli alleviamenti che la più volte ricordata riforma sembrava annunciare alla Chiesa ed al Clero in Italia ». Dichiaro non potersi ammettere che senza accordi col Sommo Romano Pontefice possa pretendersi « di dare nuovo assetto legale alla Chiesa cattolica in Italia, giacchè di questo appunto si tratta e non più soltanto di uno od altro provvedimento, come quelli intesi a restituire alla Scuola di un popolo cattolico l'insegnamento religioso, al Clero e alla Chiesa qualche parte del già mal tolto ».

« Quale accoglienza — segue a dire il Sommo Pontefice — Noi riserviamo a provvedimenti di tale sorta, abbiamo, non ha molto, chiaramente lasciato intendere parlando in solenne occasione, vogliamo dire nell'Allocuzione Concistoriale del giorno 14 dicembre 1925 »; nella quale Sua Santità tributava alte lodi all'atteggiamento delle Autorità civili durante l'Anno Santo.

Evincesi da questo che, da banda le intemperanze visionarie della stampa, e chiarito che sia come la preparata riforma della legislazione ecclesiastica non abbia che una ben circoscritta finalità, di mera utilità alla Chiesa ed al Clero, il gradimento dei relativi provvedimenti desumesi lucidamente annunziata dal Verbo Pontificio. Onde *questo* deve incoraggiare anziché non per addivenirvi. E valga all'uopo il considerare che essenzialmente unilaterale fu la legge delle guarentigie e tale andrebbe ad essere la progettata nuova legge, che della prima sarebbe di compimento e necessario corollario.

Il progetto elaborato dalla Commissione è diretto, come dicevo dianzi, a sciogliere le riserve contenute nella legge delle guarentigie, riformando la precedente legislazione ecclesiastica, sia a riguardo del patrimonio ecclesiastico, che del trattamento civile verso le corporazioni ed istituzioni ecclesiastiche. E ciò senza verun corrispettivo o richieste di sorta da parte dello Stato verso la Chiesa, così da non esservi materia di Concordato.

Onde ho la ferma convinzione che quanto il Governo nazionale si propone di fare in relazione al lavoro della Commissione, non può che riuscire bene accetto alla Chiesa.

Epperò, on. ministro, non si soffermi, vada avanti, compia ogni opportuno studio, presenti al Parlamento l'annunziato disegno di legge e farà opera desiderata ed attesa, perchè rispondente al sentimento nazionale, quale l'azione illuminata e indefessa del Governo nazionale fascista ha saputo vivificare. Gl'italiani ne saranno soddisfatti e plaudiranno, e con essi plaudirà, vorrei dire, tutto l'orbe cattolico, che guarda a Roma, e spesso non senza invidia, perchè da Dio prescelta a centro augusto della cattolicità. (*Approvazioni e congratulazioni*).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Sono sorteggiati quali scrutatori, per la votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze i senatori: Borghese, Gioppi, Albini, Montresor, Sitta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne e i senatori sorteggiati quali scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefaly, Chiappelli, Ciccotti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Cornaggia, Credaro, Crispolti.

Dalolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Vito, Diaz, Diena, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Faelli, Ferrero di Cambiano, Ferri, Francicavava.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gatti, Gentile, Gerini, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Iagasi, Libertini, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Orsi Delfino.

Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Perla, Pestalozza, Pironti, Pullè.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, San Martino, Sanminiatelli, Scaduto, Scalori, Schanzer, Schiaparelli, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi.

Tacconi, Tanari, Thaou di Revel, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Treccani, Triangi. Valvassori-Peroni, Vigliani, Vigoni. Zappi, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio della giustizia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Callaini.

CALLAINI. Onorevoli senatori, una breve raccomandazione. Nell'applicare la legge del 13 novembre 1923, sulla riforma della burocrazia, si dettero alle Amministrazioni del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti organici provvisori, considerando che era in corso la riforma delle dette Amministrazioni.

Tanto vero che la nota Commissione nominata per la riforma della legislazione ecclesiastica, presentando al ministro il progetto relativo, fra l'altro propose la unificazione delle dette Amministrazioni.

Frattanto, venuto in discussione alla Camera dei deputati il bilancio della giustizia e degli affari di culto, l'onorevole ministro ebbe a dichiarare che avrebbe provveduto alla sistemazione del personale del Fondo per il culto, in vista della proroga della progettata riforma, senza fare alcun accenno al personale dei benefici vacanti, le cui funzioni riguardano egualmente l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico.

Ora, in conformità di quanto fu accennato nell'altro ramo del Parlamento, circa il personale del Fondo per il culto, prego l'onorevole ministro ad *emettere eguale* dichiarazione riguardo al personale degli Economati dei benefici vacanti, *completandola* nel senso di far conoscere se e quando, di fronte al rinvio *sine die* della predetta riforma, intenda di provvedere ad una qualsiasi sistemazione, tanto del personale del Fondo per il culto, come di quello degli Economati dei benefici vacanti, che dal novembre 1923 si trovano immobilizzati in ruolo provvisorio, senza promozioni e senza alcuna prospettiva di carriera.

A questa raccomandazione mi permetto aggiungere l'augurio che, nel legiferare intorno

alla proprietà ecclesiastica ed ai rapporti colla Chiesa, sieno a questa usati i maggiori riguardi, tendenti alla auspicata conciliazione, non dimenticando però che la Chiesa non è nazionale, ma cattolica e universale, e quindi conciliando quei doverosi riguardi coll'autorità dello Stato italiano, della quale autorità il Capo del Governo, colle leggi proposte e cogli atti compiuti, ha mostrato sempre di essere il geloso custode.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli colleghi. Allorchè venne in discussione dinanzi al Senato, il disegno di legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, sorse il dubbio in alcuni membri dell'Ufficio centrale, se non fosse opportuno di soprassedere all'approvazione del progetto, in attesa che esso venisse coordinato con quel disegno di legge che era stato pochi mesi prima approvato dal Senato, quello cioè intitolato: « Della disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro », perchè in esso, all'articolo 2 *secondo comma*, così disponevasi: « Gli ordini, collegi, associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere *disciplinati* dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia con Regio decreto sentito il Consiglio dei ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per *coordinarli* con le disposizioni della presente legge ».

Per verità non appariva, a chi ha l'onore di parlare, la necessità di una revisione della legge professionale con la legge sui sindacati, sia pure al solo scopo di coordinazione, poichè se encomiabile e degna di essere attuata, è quella legge, che tende a disciplinare i rapporti fra i datori di lavoro e coloro che sono chiamati a prestare la loro opera, e se torna utile saggiare alla prova, la istituzione dei sindacati e delle associazioni sindacali, ed il loro funzionamento, ed opportuna altresì la costituzione di una magistratura del lavoro, per risolvere tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro; non riusciva altrettanto sicuro che le norme ed i principi in quella legge dettati, potessero avere, in tutto od in parte, un'efficace ed utile applicazione, per quanto concerne le professioni dell'avvocato e del procuratore, regolate da una

legge speciale, disciplinate da particolari organi - i Consigli professionali - chiamati, fra altro: a provvedere e vigilare alla conservazione del decoro dell'Ordine e di ciascun suo componente - a procedere anche in via disciplinare contro gli avvocati, ove essi si rendano colpevoli di abusi - ad intervenire se richiesti, anche da una sola delle parti, nelle contestazioni che possano sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale, tra avvocato e avvocato, e tra avvocato e cliente.

Là forma sindacale per l'esercizio professionale, non appare, almeno alla mia mente, di pratica ed utile attuazione.

I nostri datori di lavoro, parlo per gli avvocati, sono i *disgraziati* clienti, che appartengono alle più svariate categorie, e che hanno bisogno talvolta del patrocinio, ma che non possono dal loro canto, costituirsi in un sindacato; mentre per le contestazioni di carattere economico che insorgessero fra patrono e cliente, queste sono composte o dai Consigli dell'Ordine, o sono decise dall'autorità giudiziaria.

Che se la creazione dei sindacati professionali, avesse un fine esclusivamente di partito, essi tanto più sarebbero da deprecarsi.

Nell'esercizio della nobile professione dell'avvocato, le divergenze politiche non hanno fortunatamente mai contribuito a rallentare i cordiali rapporti di amicizia e di stima che devono intercorrere tra colleghi che degnamente esercitano il patrocinio.

Nessuno è mai venuto meno ai deferenti riguardi verso un collega o un avversario, solo perchè questi appartenesse ad uno piuttosto che ad altro partito, ciascuno è stimato ed apprezzato per le sue qualità morali, intellettuali, e nessuno impedimento venne mai frapposto, per rendere difficile o penosa l'attività professionale di un collega, solo perchè egli militasse in un campo diverso.

Ma se ormai, per disposizione di legge, fu statuito, che anche la legge degli ordini forensi, pur se da pochi giorni pubblicata, debba essere coordinata con provvedimento di governo, con la legge surriferita; la delegazione però dal Parlamento impartita, aveva necessariamente per presupposto, che la legge professionale, non dovesse subire sostanziali e radicali modificazioni, come essa invece venne

a risentire per il decreto 3 aprile 1926, n. 563, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1926.

Per quel decreto, il Consiglio dell'Ordine è divenuto un organo vano senza soggetto, le sue attribuzioni sono così stremate, che esso deve più che dividere i suoi poteri, cederli in gran parte a quelle Associazioni sindacali forensi, che non hanno, amo ripeterlo, una ragione sufficiente che ne giustifichi la creazione, e che tendono a sostituirsi ai Consigli dell'Ordine, che hanno tradizioni tanto gloriose, così in Francia come in Italia, e le di cui autonomia e indipendenza furono ripristinate e rimesse in onore, dopo la caduta del Primo Impero, nel 1822, sotto la monarchia della *Risortazione* di Luigi XVIII.

Così in Francia come in Italia, venne ammesso, come principio *assoluto ed intangibile* che l'Ordine è padrone del suo albo, *l'ordre est maître de son tableau*, e allorchè Bonaparte, che come è ben noto, non era troppo tenero per gli avvocati, come appare da una sua lettera diretta al Cambacérès, cercò di restringere le prerogative dell'Ordine, demandando fra altro la nomina del *bâtonnier* e dei membri del Consiglio ai magistrati, o al grande ministro della giustizia, a questi pur affidando l'incarico di inscrivere o di cancellare gli avvocati negli *albi*, sorsero le più accese ma dignitose proteste dai vari Consigli, e tali proteste apparvero così fondate, che il ministro di Luigi XVIII Peyronnet, dopo avere ricordato: « che la indipendenza del foro è cara alla giustizia, quanto agli stessi Ordini », proponeva al Sovrano, che infatti lo sancì con l'Ordinanza emanata nel 20 novembre 1822, che i membri del collegio fossero autorizzati ad eleggere i propri Consigli, dal cui seno dovevano nominarsi e il presidente (*bâtonnier*) e il segretario, a maggioranza assoluta di voti.

Il decreto che si esamina, ha sostanzialmente modificata la legge professionale, pochi giorni prima approvata dal Senato.

Infatti, mentre per l'articolo 28 della detta legge, i Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori, vengono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta di voti, e pel successivo art. 29 i detti Consigli a seconda il numero dei componenti il collegio vengono costituiti di 7, di 11, di 15 membri, e ciascun Consiglio elegge

nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, e per l'art. 33, lettera *g*, i detti Consigli provvedono alla gestione finanziaria del collegio e propongono annualmente all'approvazione degli avvocati e dei procuratori, l'applicazione di una tassa che dagli iscritti deve venire corrisposta; per il nuovo decreto, che doveva soltanto avere lo scopo di coordinare la legge professionale, con quella dei sindacati, anche rispetto a queste disposizioni, che non sono del resto le più salienti, vennero apportate sostanziali modificazioni.

Infatti, per l'articolo 6, primo capoverso del detto decreto, i membri dei Consigli dei rispettivi collegi vengono nominati per metà dall'assemblea, a norma dell'articolo 28 della legge, per l'altra metà dalle Associazioni legalmente riconosciute, ed il numero dei componenti i Consigli è ristretto a 5, 10, 14 e finalmente la nomina del presidente che era demandata ai Consigli, ha luogo per decreto Reale, sia pure dovendo cadere la scelta tra i membri del Consiglio stesso.

Ai detti sindacati soltanto per l'articolo 3 del decreto, spetta, non solo di adempiere ai compiti di tutela degli interessi della classe forense, ma ad essi soltanto è pur riservata la facoltà di designare i rappresentanti nei corpi politici amministrativi e tecnici; per cui anche sotto questo profilo il prestigio del Consiglio dell'ordine viene a ridursi in misura assai scarsa.

Si aggiunga, che alle Associazioni sindacali è data facoltà di promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare, con il diritto di impugnare i provvedimenti dei Consigli, così in materia disciplinare che in tema di iscrizioni o cancellazioni dagli albi e ciò con tutti i mezzi consentiti al Pubblico Ministero.

Ma se tutte queste possono apparire modificazioni di relativa entità, sostanziali non vi ha dubbio sono le disposizioni dettate negli articoli 1 e 7 del decreto, poichè esse possono portare le più gravi conseguenze, a pregiudizio di onesti e valorosi professionisti.

Nella legge professionale, era stata attuata una disposizione assai saggia, che conferiva ad elevare la dignità e la rispettabilità degli Ordini, poichè si statuiva all'art. 12, n. 3 — ciò che non prescriveva la precedente legge 8 giugno 1874 — che per essere iscritti nel-

l'ordine degli avvocati o dei procuratori era mestieri che i richiedenti, oltre ai titoli prescritti, fossero *di condotta sotto ogni rapporto specchiatissima ed illibata*.

Con l'articolo 1 del decreto si prescrive invece che non possono essere iscritti, e qualora vi sieno iscritti devono essere cancellati *coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione*.

Questa forma tanto imprecisa ed ampia può dar luogo alle più ingiuste applicazioni.

Per questa disposizione, possono non solo non iscriversi, ma addirittura cancellarsi, ciò che significa toglier loro il modo di provvedere alla propria esistenza, ed a quella delle loro famiglie, uomini egregi, solo perchè in un tempo, più o meno lontano, abbiano militato nei partiti estremi. Per di più questa facoltà di cancellazione, venendo ora sciolti gli attuali Consigli dell'Ordine, verrà esercitata da Commissioni straordinarie, composte di 3 di 5 o di 7 membri, Commissioni che possono essere formate da persone che non appartengano al collegio e che non offrano così una sufficiente garanzia di quella piena cognizione di causa necessaria per rettamente ed equamente giudicare.

Nè, la facoltà consentita all'interessato di ricorrere — ricorso che non ha però nemmeno effetto sospensivo — contro gli attuati provvedimenti, dinanzi una Commissione superiore, costituisce sufficiente presidio, potendo anche il secondo giudizio espletarsi sopra dati spesso non precisi, talvolta fallaci.

Gli avvocati, anche con le norme vigenti, ove non tengano una condotta conforme al decoro, sono sottoposti al giudizio disciplinare dai rispettivi Consigli e possono nei casi più gravi, anche con la recente legge (art. 49), essere radiati dall'albo. Che se poi il loro comportamento avesse assunto la gravità di un reato, essi non sfuggirebbero alle ulteriori sanzioni penali da applicarsi dall'autorità giudiziaria.

E la formula adottata dal decreto, tanto più sembra esorbitare dalle finalità di un decreto di semplice coordinazione, ove si tenga presente che l'art. 47 della legge professionale espressamente statuisce: « che i discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio ».

La contraddizione, tra cotesta saggia e liberale disposizione, e la facoltà consentita con l'accennato decreto di cancellare persino dall'*albo*, chi possa avere sia pure per lo passato, svolta una pubblica attività in contraddizione cogli interessi della nazione, è troppo intuitiva, perchè io debba indugiarmi a dimostrarla.

Per il complesso di queste disposizioni, che travisano lo spirito ed il contenuto della legge professionale, che fu con largo consenso plaudita dalle curie italiane, poichè esse videro accolti, almeno in parte, quei voti che avevano auspicati, è sorto ora in esse un senso di non lieve preoccupazione e di grande sconforto.

La indipendenza, l'autonomia, il prestigio che i Consigli professionali godevano, sono stati smiuniti, se non totalmente distrutti e gli appartenenti agli ordini, con le disposte revisioni degli *albi*, possono trovarsi soggetti ad irreparabili pregiudizi materiali e morali.

Ella, onorevole ministro, che è non solo decoro della cattedra, ma che appartiene alla Curia onorandola, non può non riconoscere che la classe degli avvocati, salvo le inevitabili, ma fortunatamente rare eccezioni, fu sempre esempio di patriottismo, di rispettabilità e di onoratezza; che i Consigli dell'ordine mantennero sempre le nobili tradizioni delle Curie italiane, che compirono ognora il loro dovere, anche se ingrato, con indipendenza ed imparzialità, ossequienti sempre alle patrie istituzioni, pur rivendicando il diritto, di esaminare e discutere sui presentati progetti di legge; e che gli avvocati che nobilmente esercitano il loro ministero, furono e sono sempre apprezzati dalle magistrature come i più efficaci loro collaboratori per l'amministrazione della giustizia; e perciò vorrà, riesaminando il recente decreto; smussare tutto quello che più vivamente ferisce l'Ordine degli avvocati e dei Consigli professionali; e in ogni caso vorrà, con la autorevole e meditata sua parola, richiamare coloro che dovranno accingersi al delicato compito della revisione degli *albi*, a lasciare da banda ogni preoccupazione partigiana, attenendosi soltanto pei loro giudizi alla constatazione di quella condizione, che scultoriamente Ella formulò nella legge professionale, quella cioè: di richiedere per l'esercizio dell'avvocatura *la illibata e specchiatissima condotta sotto ogni rapporto*. (*Vivissimi applausi e molte congratulazioni*).

MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. Onorevoli colleghi. Avendo appartenuto per 50 anni alla magistratura, stimo mio dovere sottoporre alcune osservazioni sul suo ordinamento. E parlo innanzi tutto e più di tutto delle preture.

Dice giustamente la relazione del bilancio, che la giustizia pretoria è la meno organizzata, in quanto di essa si dovrebbe tenere maggior conto. Dappoichè oggi le preture non sono più quali le concepiva la Costituente francese, e si trasportarono le disposizioni nella legislazione napoletana e in quella piemontese; vale a dire uffici chiamati a risolvere bonariamente, conciliare, le liti tra le parti (dove il loro nome di *giudici di pace*); a cui semplicemente per accessorio si affidavano incombenze giudiziarie contenziose per cause di piccolo valore, e taluni provvedimenti di volontaria giurisdizione o urgenti nonchè il giudizio delle contravvenzioni di polizia.

Quello del pretore era dunque ufficio distaccato che non rientrava nel piano dell'ordinamento giudiziario. Ma via via le sue attribuzioni giudiziarie, per ragioni storiche e di opportunità, si sono venute ampliando in modo che i pretori sono diventati l'ampia piattaforma dell'amministrazione della giustizia; a cui solo per eccezione si affidano incombenze non strettamente giudiziarie. Ed è il magistrato più a contatto con le popolazioni, da cui queste spesso giudicano della buona amministrazione della giustizia.

Evoluto in questi termini l'istituto della pretura, a me sembra si debba tener fermo all'ordinamento Zanardelli, e cioè che il reclutamento della magistratura, sia per capacità e sia per altre qualità, debba essere unico e lo stesso, tanto per i pretori quanto per i giudici di tribunale; tanto più in considerazione che l'ufficio del pretore talvolta riesce anche più difficile, perchè il pretore si trova da solo ad amministrare la giustizia e spesse volte in paesi di non illuminata cultura, e con le attribuzioni accennate non strettamente giudiziarie.

Aggiungo che dopo l'ammissione in carriera il tirocinio dovrebbe essere lo stesso, portando quello attuale ad un anno di pratica presso le preture, e un altro anno presso il tribunale (mandare giovani non molto esperti a reggere le preture, non mi pare cosa buona). Finito il

tirocinio, la carriera, cominciando per tutti da pretore dovrebbe essere regolata dall'anzianità e dai concorsi.

Stando le cose come stanno oggi, divido l'opinione della Commissione del bilancio, di non ampliare la competenza in materia civile e commerciale, dei pretori, già troppo congestionati dall'attuale lavoro. E quanto alla competenza penale opinerei, ancora più, di non toccarla affatto; giacchè la cooperazione di elementi estranei, attorno al pretore, per l'amministrazione della giustizia (come nello *scabinato* germanico) non mi pare plausibile, perchè, a parte ogni discussione su queste giustizie miste, composte di magistrati e di non giuristi, sarebbe difficile, in questa moderna vita tanto affaccendata, avere cittadini, capaci e volenterosi, di cooperare con il giudice nell'amministrazione della giustizia. Sappiamo già quante difficoltà si incontrano per avere il servizio dei giurati.

E a questo proposito merita plauso il voto della Commissione, di rimuovere ogni idea di affidare al *Podestà* qualsiasi funzione giudiziaria; poichè oltre ad offendere il principio della divisione dei poteri, questo sarebbe un investire le autorità locali di poteri tali che potrebbero offendere i diritti dei cittadini.

E infine chiudo queste disadorne parole inviando ancora un plauso al voto della Commissione, di non separare il personale giudiziario in due rami, della carriera civile e della carriera penale; e ciò non solo per le molte interferenze che possono passare tra le questioni civili e le penali, per cui per un giusto giudizio bisogna essere esperto dell'uno e dell'altro diritto; ma anche per conservare il prestigio del magistrato *doctor in utroque*. D'altronde, la magistratura ricorda luminari del diritto, eccelsi promiscuamente nell'amministrazione civile e nella penale; mi sovengono i nomi di Giovanni De Falco e di Matteo Pescatore. Del resto, la specializzazione avviene da sé: primo con la vocazione che ciascuno ha per una materia o per l'altra, e secondo con l'assegnazione che fanno i Capi, in modo che ciascuno si trovi al suo giusto posto.

Sono queste le brevi considerazioni che ho voluto sottoporre al Senato e all'illustre Ministro, che con alacrità e alto intelletto attende al

nuovo ordinamento giudiziario per cui ha avuto i pieni poteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È fatale che in un periodo storico come questo anche la discussione del bilancio della giustizia, il quale dovrebbe non essere altro che l'immagine del normale andamento della Amministrazione, si trasformi in un largo dibattito di idee sopra il concetto dello Stato, della sua missione e della sua costituzione. E, in verità, noi viviamo in tempi grossi, nei quali a me tocca l'onore altissimo, ma anche la tremenda responsabilità, di essere, dal punto di vista tecnico, se non altro, il realizzatore di una concezione dello Stato che è alquanto differente da quella che si aveva fino a poco tempo fa.

Noi siamo in pieno sviluppo di questa revisione dei concetti fondamentali sulla funzione dello Stato e della riforma della sua costituzione, che ne è la conseguenza; anzi posso dire che la riforma è in parte già compiuta, con la collaborazione sapiente del Parlamento e particolarmente del Senato.

La nuova legislazione si impernia sopra un concetto molto semplice, che lo Stato deve dominare tutte le forze esistenti del Paese, e deve tutelare gli interessi perpetui, storici della Nazione, anche se per fare ciò sia necessario sacrificare interessi di individuo o di gruppi.

Questa concezione dello Stato noi abbiamo realizzato nelle leggi costituzionali che sono state approvate, come le leggi sui decreti-legge e sulle attribuzioni del Primo ministro; ma soprattutto nelle leggi che mirano ad ottenere l'effettivo dominio dello Stato sulle forze esistenti nello Stato, come la legge sulle associazioni segrete, e quella sui sindacati. Perchè, onorevoli senatori, è vero che la legislazione sindacale ha per iscopo di comporre i contrasti fra le categorie e le classi, e, in sostanza, di risolvere, per quanto è possibile, l'eterno problema della vita moderna, che è il problema della lotta di classe, ma ha anche lo scopo di rendere lo Stato arbitro di questi contrasti e di dargli l'effettivo controllo di tutte le forze sindacali esistenti nel Paese. Ora è naturale, onorevoli senatori, che in una così

ampia revisione della costituzione dello Stato non si potesse non rivedere anche la situazione dei collegi e ordini professionali, fra i quali l'ordine degli avvocati a cui ho l'onore di appartenere e del quale si è occupato particolarmente il senatore Diena.

L'ordine degli avvocati era al tempo stesso una sopravvivenza e una anticipazione.

Era una sopravvivenza delle corporazioni medievali ed era una anticipazione del sindacalismo moderno, perchè questa organizzazione professionale che rivendicava a sè il diritto di vigilare sull'esercizio professionale, di esercitare la giurisdizione nei riguardi degli iscritti, e di tutelarne gli interessi economici e morali era, da un canto, un residuo del corporativismo medievale, ma dall'altro era necessariamente una parziale applicazione del moderno principio sindacale. Il giorno in cui, pertanto, tutte le categorie, tutte le classi, tutte le professioni hanno trovato in un largo ordinamento sindacale la loro disciplina, doveva porsi il problema degli ordini professionali anteriormente esistenti. Problema grave, perchè mentre questi ordini professionali erano regolati in base a un principio di totale autonomia, tale che li poneva praticamente al di sopra dello Stato, l'ordinamento sindacale non poteva non essere ispirato invece alla concezione opposta del controllo dello Stato sopra tutte le forze esistenti nel Paese. In tale contrasto è naturale che si ponesse anzi tutto il problema della conservazione o della soppressione di questi ordini ed io non dico cosa che il Senato ignori, ricordando che nel Paese e nell'opinione pubblica vi è stato un larghissimo movimento per la soppressione degli ordini professionali e per la loro sostituzione (a norma della generale legge sui sindacati), coi sindacati.

Io sono, nel terreno legislativo, per le riforme graduali, non per le innovazioni totali che spesso sono salti nel buio.

Nelle riforme legislative credo che il nuovo si debba, per quanto è possibile, innestare sul vecchio; io pertanto non mi sono accostato all'opinione di coloro che volevano la soppressione dei vecchi ordini professionali, ma, prevedendo la questione prima che sorgesse, nel disegno di legge sui rapporti collettivi del lavoro, all'art. 2, formulai una disposizione nella quale è detto che gli antichi ordini professio-

nali sono conservati, ma il loro ordinamento sarà messo in armonia con l'ordinamento sindacale sancito dalla legge. E questo era necessario, perchè il giorno in cui lo Stato organizza e controlla tutte le forze sociali, tutte le associazioni sindacali, e quindi tutte le associazioni professionali, al controllo statale non possono sottrarsi gli ordini, anche se già regolati da vecchie norme tradizionali.

In sostanza con quella disposizione dell'articolo 2 si è voluto non innovare troppo profondamente, ma neppure conservare totalmente. E pertanto, quando si è venuti all'effettiva emanazione delle norme di coordinamento si sono dovuti di necessità tener presenti i concetti fondamentali della legge sindacale.

Questi concetti sono due:

1° Nessun sindacato può vivere fuori dell'orbita nazionale. 2° Tutte le forze esistenti nel Paese sono sottoposte al controllo dello Stato. Bisognava pertanto che anche gli ordini degli avvocati rientrassero nell'orbita della vita nazionale, e si considerasse essere uno degli obblighi fondamentali dell'esercizio forense il rispetto del sentimento nazionale e delle esigenze fondamentali della vita nazionale. Pretendere ciò non è fare della politica, onorevole senatore Diena, perchè nell'orbita della vita nazionale si possono consentire tutte tutte le opinioni. La patria non è un partito. Fuori della vita nazionale non rimangono che coloro i quali negano la Patria. Ed io credo francamente che se noi volessimo interpretare in senso veramente esatto e preciso quell'art. 12 della legge professionale degli avvocati, a cui si è richiamato l'onorevole senatore Diena, noi già troveremmo in quella disposizione, il germe della disposizione all'art. 1 delle norme di coordinamento perchè non è persona di condotta specchiatissima ed illibata chi fa opera contraria agli interessi del proprio paese.

Io ritengo adunque che vi sono doveri elementari del cittadino i quali non si possono dimenticare neppure quando si eserciti una professione libera. E pertanto l'articolo primo, di cui l'onorevole senatore Diena ha dato lettura, per me non è in realtà che uno svolgimento ulteriore ed una maggiore determinazione dell'art. 12. È a mio avviso un articolo che non può allarmare nessun buon cittadino; esso dice: « Non possono essere iscritti negli albi

degli avvocati e dei procuratori e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolta una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione». Noti il Senato la profonda diversità di questa formula da quella adottata nella legge per la dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato. In questa legge si richiede che gli impiegati non svolgano azione in contrasto con le generali direttive politiche del Governo. Nelle norme di coordinamento della legge forense si richiede che gli avvocati e procuratori non agiscano contro gli interessi nazionali. Ciò che è ben diverso: e giustamente, perchè ad un libero professionista non si può chiedere di esser fedele al Governo; gli si può e deve chiedere invece di essere un buon italiano.

Ora coloro i quali possono essere colpiti da una simile disposizione sono evidentemente pochissimi, ed io anzi mi auguro che non ce ne sia nessuno, perchè, se vi fu tempo nel quale tornava a lode, ad onore, e perfino a vantaggio professionale quello di proclamarsi un cattivo italiano, questo tempo è passato. D'altro canto le garanzie da cui è circondata l'applicazione dell'articolo sono numerose: prima di tutto la contestazione dell'accusa ed il contraddittorio, in secondo luogo il ricorso al Consiglio Superiore forense, il quale come si sa, è composto di avvocati nella sua totalità. Quindi credo che non sia il caso di allarmi. Io anzi mi auguro come ministro, come avvocato e come italiano, che la necessità di applicare la disposizione dell'art. 1 non sorga che in casi rarissimi.

Quanto poi al controllo che si dà allo Stato sopra gli ordini, esso si riduce a ben poca cosa: la nomina del Presidente fra gli eletti. E quanto poi alla partecipazione del sindacato legalmente riconosciuto al governo dell'ordine, essa è una necessità dipendente dalla coesistenza delle due istituzioni, la cui opera deve essere esaminata e coordinata.

Si tratta probabilmente di una condizione di cose transitoria, che dovrà dar luogo, in appresso, a una più radicale e completa sistemazione.

Accanto alle riforme di carattere costituzionale e giuridico, vi sono le riforme di carattere più propriamente tecnico. Sono le riforme dei Codici e dell'ordinamento giudiziario.

La riforma dei Codici è una delle più importanti e fondamentali, come il Senato sa perfettamente; ad essa attendo con tutto l'impegno possibile. Il progetto del Codice di commercio mi venne già presentato dalla Commissione ed a giorni mi verrà presentato anche il progetto di riforma del Codice di procedura civile; quanto ai lavori per il Codice penale e per il Codice di procedura penale, essi sono avanzati e procedono sotto la mia direzione personale.

Spero tra non molto di poter pubblicare un primo progetto di Codice penale e di Codice di procedura penale, che poi sottoporro all'esame dei competenti. Il Codice della marina mercantile è elaborato da una Commissione presieduta dal senatore Perla, ed i relativi lavori sono a buon punto.

Naturalmente non è altrettanto rapida la elaborazione del nuovo Codice civile. Si tratta di una riforma molto ponderosa, d'importanza tecnica grandissima. Però posso dire che il Libro delle Obbligazioni è già pronto, come è quasi pronto il primo Libro riguardante il diritto delle Persone. Anche il titolo della Trascrizione è pronto, in modo che, se non sarà possibile avere il nuovo Codice civile al momento in cui saranno pubblicati gli altri codici, si stralceranno i libri più essenziali come quello delle Obbligazioni, quello delle Persone e il titolo della Trascrizione e si potrà pubblicarli, come la legge consente, separatamente. Io confido pertanto che nel 1927 questa grande riforma potrà essere attuata e che l'Italia sarà tra non molto alla testa di tutte le nazioni del mondo per la perfezione delle sue leggi codificate.

L'ordinamento giudiziario, sul quale si sono intrattenuti tanto l'onorevole relatore quanto i senatori Tommasi e Martino, fa parte di questa riforma. Io avrei desiderato di affrettare la riforma dell'ordinamento giudiziario, pubblicandolo in anticipazione. Ma me ne sono astenuto fino ad oggi e probabilmente me ne asterrò fino all'ultimo, perchè una riforma dell'ordinamento giudiziario veramente sostanziale, e, soprattutto, veramente definitiva, come vogliamo che sia la nostra, non può farsi se non in armonia coi codici di procedura civile e di procedura penale. Solo così sarà possibile una

riforma basata sulla sostanza delle cose e veramente organica.

Quale sarà la portata di questa riforma non posso dire in questo momento, anche perchè moltissimi punti debbono essere coordinati alla riforma dei Codici di procedura penale e di procedura civile. Ma intanto assicuro il Senato che io mi preoccupo (ed è forse questa la mia maggiore preoccupazione) della condizione della magistratura. La magistratura italiana è veramente esemplare per dottrina, per zelo e per vita integerrima. Io posso dire che il confronto, a cui la necessità delle cose ci ha portato, con la magistratura austriaca, ottima sotto tutti gli aspetti e così universalmente lodata, ha fornito la prova della superiorità tecnica della magistratura italiana (*benissimo*). Noi italiani siamo molto modesti e crediamo sempre che gli altri Stati abbiano ordinamenti migliori dei nostri. Non è vero: la magistratura in Italia è una delle migliori, delle più tecnicamente preparate che vi siano in Europa. Questa magistratura merita tutta l'attenzione e tutta la sollecitudine del Governo. Ed io, nei limiti delle mie forze e della mia qualsiasi autorità, farò tutto quello che è in me perchè le condizioni ad essa fatte siano degne della sua alta missione e del suo altissimo valore.

I problemi della magistratura sono sostanzialmente due: quello della carriera e quello del trattamento economico.

Il problema della carriera è importantissimo; ma è problema soprattutto morale perchè il mettere innanzi alla magistratura una carriera lentissima, faticosa, da percorrere gradino a gradino, durante una lunghissima serie di anni non serve certamente a sorreggere moralmente il magistrato. Io sono d'avviso, e lo ho già manifestato in questa Aula ed altrove, che la fusione delle due carriere (quella dei pretori e quella dei magistrati superiori) fatta dalla legge Zanardelli sia stata dannosa al morale della magistratura italiana. Ed io fui lieto che la Commissione che esaminava la questione in occasione della delega al Governo dei pieni poteri per la pubblicazione dei Codici, presieduta dall'onorevole senatore D'Amelio, autorevolissimo e dotto Presidente della Cassazione, sia stato completamente del mio parere. Sono dolente pertanto di non poter accogliere i suggerimenti del senatore Martino

per il mantenimento dello *statu quo*. Lo *statu quo* ha dato luogo a tali inconvenienti che credo che non vi si possa più insistere. Certamente nel fare la riforma bisognerà procedere con cautela e circondare la carriera del pretore di tutte le guarentigie necessarie perchè sia possibile anche il reclutamento di ottimi pretori. V'è poi il problema del trattamento economico: è un grave problema che trova due ostacoli nella sua sistemazione integrale: l'ordinamento generale economico qual fu applicato dal decreto legislativo del 1923, al quale non sarà facile sottrarre la magistratura, e poi le condizioni del bilancio dello Stato. Ma, tenendo presenti queste difficoltà, aguzzerò tutto il mio ingegno per migliorare le sorti della magistratura italiana.

Rimane ora a dire qualche cosa della politica ecclesiastica della quale si sono occupati i senatori Soderini e Tommasi e della Amministrazione ecclesiastica di cui si è occupato il senatore Callaini. Riguardo alla politica ecclesiastica non posso che confermare pienamente le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento. La riforma legislativa ecclesiastica era stata predisposta dal Governo; una Commissione aveva elaborato i progetti che io avevo preso in attento esame, ma sono intervenuti fatti che il Senato conosce e di cui il Governo non può non tener conto, i quali impongono una matura riflessione del problema. Vi è poi la questione dell'indirizzo generale della politica ecclesiastica del Governo. L'indirizzo della politica del Governo rimane quale è sempre stato. Il Governo ha sempre pensato e pensa che la Nazione italiana è una Nazione cattolica che ha grandi tradizioni religiose e l'onore immenso e la responsabilità di avere nel suo suolo la sede della Chiesa cattolica. Il Governo pensa che lo Stato italiano è uno Stato cattolico in fatto e in diritto, e che tale esso deve rimanere. Sono queste, ripeto, profonde convinzioni che stanno al disopra delle possibili contingenze della politica quotidiana. E nel seguire questo indirizzo politico io non sono che fedele interprete ed esecutore dei propositi di tutto il Governo e del suo Capo.

Circa la questione dell'organico del Fondo per il culto e del personale dei Benefici Vacanti non è dubbio che, ove dovesse tardare la ri-

forma totale della legislazione ecclesiastica, s'imporrebbe la sua sistemazione, perchè lo stato di cose che dura fin dal 1923 non si può prolungare senza danno per l'Amministrazione.

Onorevoli senatori, questo mio discorso è stato breve, come era necessario, perchè doveva trattare problemi già ampiamente discussi per il passato nei due rami del Parlamento. Esso rispecchia fedelmente il pensiero mio e del Governo, un pensiero chiaro, diritto, che segue un programma ben preciso. Noi speriamo che il Senato continuerà a confortarlo, come per il passato, del suo consenso e del suo voto. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Spirito.

SPIRITO, *relatore*. Dichiaro di rinunciare alla parola. (*applausi*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Libertini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio Centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio Decreto 24 gennaio 1926 N. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle regioni libiche permanenti di milizia volontaria per la sicurezza nazionale ». (450)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio della giustizia e degli affari di culto, che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	4,300,000 »
2	Spese di fitto dei locali di proprietà privata ad uso del Ministero (Spese fisse)	10,000 »
3	Acquisto libri per la biblioteca	10,000 »
4	Manutenzione locali	40,000 »
5	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero	10,000 »
6	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 »
7	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'amministrazione centrale	110,000 »
8	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	200,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	160,000 »
10	Sussidi al personale in attività di servizio	50,000 »
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170,000 »
12	Spese casuali	20,000 »
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	5,160,000 »

		<i>Riporto</i>	5,160,000 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
			5,160,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>		
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		27,000,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)		200,000 »
			27,200,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione giudiziaria.</i>		
17	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse)		105,000,000 »
18	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)		83,000,000 »
19	Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo. (Spese fisse)		6,200,000 »
20	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario		1,500,000 »
21	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle nuove provincie (Spese fisse)		2,000,000 »
22	Contributo delle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico		100,000 »
23	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma e canoni diversi		165,000 »
24	Indennità ai componenti la Commissione di vigilanza per la custodia e la manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma ed al personale tecnico addetto alla custodia stessa		8,200 »
		<i>Da riportarsi</i>	197,973,200 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1926

		<i>Riparto</i> . . .	197,973,200 »
25	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
26	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero.		200,000 »
27	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi		20,000 »
			<hr/> 198,193,200 » <hr/>
	<i>Spese di giustizia.</i>		
28	Assegni integrativi a titolo di supplemento agli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) (Spesa obbligatoria).		1,000,000 »
29	Rimborso alla Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari delle quote di integrazione di pensione ai sensi dell'articolo 12 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 (Spesa obbligatoria)		500,000 »
30	Contributo ordinario dovuto dallo Stato alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (art. 3 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561) (Spesa obbligatoria)		1,000,000 »
31	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari (art. 5 del Regio decreto 19 aprile 1925 n. 561) (Spesa obbligatoria)		1,000,000 »
32	Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie, degli atti in materia civile. (Spesa obbligatoria)		20,000,000 »
			<hr/> 23,500,000 » <hr/>
	<i>Spese per servizi speciali.</i>		
33	Ufficio di pubblicazione delle leggi - Personale - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse)		64,900 »
34	Assegni fissi per i magistrati addetti all'ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse)		7,800 »
35	Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	72,700 »

	<i>Riparto</i> . . .	72,700 »
36	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	<i>per memoria</i>
37	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravanzi	5,000,000 »
38	Spese per assegni e indennità di giro al personale addetto alla commissione per l'impianto dei libri fondiari nelle nuove provincie	120,000 »
39	Spese diverse e di ufficio per le Commissioni di impianto dei libri fondiari nelle nuove provincie	25,000 »
40	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle nuove provincie	30,000 »
41	Spese per l'esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro Ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità ai membri delle Commissioni ed altre spese all'estero)	20,000 »
		5,267,700 »
	<i>Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
42	Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)	9,500,000 »
43	Corpo degli agenti di custodia - Stipendi, supplementi di servizio attivo - Paghe - Premi di ingaggio, di rafferma e varie	50,000,000 »
44	Retribuzione e indennità al personale aggregato e salariato delle carceri e dei riformatori - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, e alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali	6,000,000 »
45	Trattamento di quiescenza e di pensione ai salariati dell'Amministrazione delle carceri (art. 9 e seguenti del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383)	100,000 »
46	Indennità di tramutamento e di missione al personale civile di ruolo, agli agenti e alle loro famiglie	700,000 »
47	Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza, per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziarie, di insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea	500,000 »
48	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale e sussidi alle Società di patronato dei liberati dal carcere - Acquisto di opere	85,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	66,885,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	66,885,000 »
49	Spese pel mantenimento dei detenuti e per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per gli stabilimenti carcerari e relativi uffici .	52,000,000 »
50	Spese per il mantenimento dei corrigendi nei vari riformatori governativi e privati, per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici	7,000,000 »
51	Spese pel trasporto dei detenuti, e dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di vagoni cellulari	7,000,000 »
52	Spese pel trasporto dei corrigendi	200,000 »
53	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi, utensili, materie prime ed accessorie, mercedi ai detenuti lavoranti, retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture	16,000,000 »
54	Spese per manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori	4,000,000 »
55	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori (Spese fisse)	100,000 »
		153,185,000 »
 TITOLO II. 		
SPESA STRAORDINARIA 		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE. 		
<i>Spese generali.</i>		
56	Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (Spese fisse)	432 »
57	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse)	257,000 »
58	Retribuzione al personale avventizio addetto al Ministero	15,400 »
59	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737)	24,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,272,832 »

	<i>Riporto</i> . . .	24,272,832 »
60	Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero	30,000 »
61	Retribuzioni al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari	100,000 »
62	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari	80,000 »
63	Concorso dello Stato per versamento alla Cassa ammalati e contro la disoccupazione pel personale delle nuove provincie avente diritto a tale trattamento	10,000 »
		24,492,832 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
64	Rimborso al comune di Bergamo dell'annualità per l'estinzione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (legge 13 febbraio 1921, n. 97)	<i>per memoria</i>
	<i>Servizi di culto nelle nuove provincie.</i>	
65	Spese per i servizi di culto nelle nuove provincie	6,625,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
66	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia (Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 23 dicembre 1920, n. 1894, modificato col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084)	15,000,000 »
67	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, aggregato e salariato (inservienti e guardiane) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori	2,800,000 »
		17,800,000 »

Costruzioni di edifici carcerari.

68	Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (legge 21 agosto 1921, n. 1167 - quota a saldo)	600,000 »
69	Assegnazione straordinaria per il completamento del carcere giudiziario di Napoli (legge 21 agosto 1921, n. 1167 - quota a saldo).	2,500,000 »
70	Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) - (<i>Spesa ripartita</i> - terza delle quattro annualità)	3,817,500 »
		6,917,500 »

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****SPESA ORDINARIA.***CATEGORIA I. — Spese effettive.*

Spese generali.	5,160,000 »
Debito vitalizio	27,200,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	198,193,200 »
Spese di giustizia	23,500,000 »
Spese per servizi speciali	5,267,700 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	153,185,000 »
	412,505,900 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	24,492,832 »
Spese per servizi speciali	»
Servizi di culto nelle nuove provincie	6,625,000 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	17,800,000 »
Costruzioni di edifici carcerari.	6,917,500 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	55,835,332 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	468,341,232 »
<hr/>	

APPENDICE N. 1

dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1926-27
(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL' AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 3.50 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262)	355,310 »
2	Consolidato 3.50 per cento (legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,300,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi.	106,200 »
4	Consolidato 5 per cento netto	1,550,000 »
		10,311,510 »

Altre rendite patrimoniali.

5	Prodotto di beni stabili	250,000 »
6	Annualità diverse e frutti di capitali	3,000,000 »
		3,250,000 »

Proventi diversi.

7	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,725,000 »
8	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,350,000 »
9	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		3,085,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

10	Rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, e dell'articolo 5 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364	10,500,000 »
11	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	4,370,000 »
12	Contributo dello Stato ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, e 31 marzo 1925, n. 364	71,500,000 »
		<hr/> 86,370,000 » <hr/>

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali.

13	Esazione e ricupero di capitali	3,680,000 »
----	---	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	10,311,510 »
	Altre rendite patrimoniali	3,250,000 »
	Proventi diversi	3,085,000 »
		<hr/> 16,646,510 » <hr/>
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	16,646,510 »

TITOLO II.	
ENTRATA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
Contributi	86,370,000 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali</i>	
Esazione di capitali	3,680,000 »
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria . . .	90,050,000 »
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria) . . .	106,696,510 »

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto,
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese di amministrazione.</i>		
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,105,000 »
2	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia	18,000 »
3	Indennità e compensi pel Consiglio d'amministrazione e per incarichi e servizi speciali	20,000 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio	21,000 »
5	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	26,000 »
6	Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature	80,000 »
7	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	102,550 »
8	Spese per telegrammi	650 »
9	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	39,975 »
10	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale (art. 63 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	60,000 »
		1,473,175 »
	<i>Spese pel servizio in provincia.</i>	
11	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,000 »
12	Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale meritevole degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione		18,000 »
13	Compensi ai procuratori del registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione		80,000 »
14	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi		10,000 »
			109,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>		
15	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)		765,000 »
	<i>Contributi allo Stato.</i>		
16	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria).		332,500 »
	<i>Imposte e tasse.</i>		
17	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria).		190,000 »
18	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria).		240,000 »
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . .		360,000 »
20	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori (Spesa obbligatoria)		1,000,000 »
			1,790,000 »
	<i>Spese di liti e contrattuali.</i>		
21	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, ter-raggiere, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spesa obbligatoria).		250,000 »

Spese patrimoniali.

22	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,000,000 »
23	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	7,500 »
24	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	40,000 »
25	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie).	1,300,000 »
26	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	500,000 »
27	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edifizi annessi.	250,000 »
28	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	28,500 »
		3,126,000 »

Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.

29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	390,000 »
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses - Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	112,000 »
31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	1,280,000 »
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	430,000 »
33	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
34	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	97,000 »
<i>Da riportarsi</i>		2,688,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,688,000 »
35	Concorso nella spesa del <i>Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia</i> in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 »
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	180,000 »
37	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)	84,119,000 »
		86,990,000 »
	<i>Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.</i>	
38	Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane ed eventuale concorso per restauro e costruzione di chiese nazionali nelle colonie e all'estero	308,800 »
39	Assegno al Patriarcato latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali in Austria, in Romania, in Turchia, in Asia Minore, in Palestina ed in Egitto, sottoposte al protettorato del Governo d'Italia.	107,000 »
40	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	4,480,000 »
41	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero	60,000 »
42	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani	6,000 »
		4,961,800 »
	<i>Spese diverse.</i>	
43	Spese casuali	25,000 »
44	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	155,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	155,000 »
45	Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	150,000 »
46	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	60,000 »
47	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
48	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	557,730 »
		922,730 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
49	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	517,900 »
50	Fondo di riserva per le spese impreviste.	100,000 »
		617,900 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
51	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati da terremoti - Spese per rinvenimento, custodia e trasporto di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione andati sepolti	50,000 »
52	Concorsi e sussidi per spese di riparazione ad edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiati dalla guerra	70,000 »
53	Concorso del Fondo per il culto nella spesa per la costruzione della chiesa cattolica in Mogadiscio (prima delle due rate)	650,000 »
54	Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo assunto in dipendenza dei Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1086, e 18 settembre 1924, n. 1496	63,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	833,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	833,000 >
55	Premi di operosità e di rendimento autorizzati dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1496, al personale che partecipa all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1086	15,000 >
56	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	179,200 >
57	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737) . .	42,500 >
58	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	80,000 >
59	Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (3ª delle sette annualità)	488,095.23
		1,637,795.23
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	<i>Capitali.</i>	
60	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	3,720,609.77
	RIASSUNTO	
	—	
	TITOLO I	
	SPESA ORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese di amministrazione	1,473,175 >
	Spese pel servizio in provincia	109,000 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,582,175 >

	<i>Riporto</i> . . .	1,582,175 »
Debito vitalizio		765,000 »
Contributi allo Stato		332,500 »
Imposte e tasse		1,790,000 »
Spese di liti e contrattuali		250,000 »
Spese patrimoniali		3,126,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi		86,990,000 »
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero		4,961,800 »
Spese diverse		922,730 »
Fondi di riserva		617,900 »
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	101,338,105 »
 TITOLO II SPESA STRAORDINARIA. 		
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive</i>	1,637,795.23
	 <i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i> 	
Capitali		3,720,609.77
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	5,358,405 »
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria) . . .	106,696,510 »

TABELLE B E C.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1926 AL 30 GIUGNO 1927.

TITOLO I	
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>	
PARTE ORDINARIA.	
Entrata	16,646,510 »
Spesa	101,338,105 »
<i>Differenza</i>	— 84,691,595 »
TITOLO II	
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>	
PARTE STRAORDINARIA.	
Entrata	86,370,000 »
Spesa	1,637,795.23
<i>Differenza</i>	+ 84,732,204.77
Riepilogo della categoria prima.	
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme).	
Entrata	103,016,510 »
Spesa	102,975,900.23
<i>Differenza</i>	+ 40,609.77

TITOLO II.

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	3,680,000 »
Spesa	3,720,609.77
<i>Differenza</i>	— 40,609.77

Riassunto generale delle differenze.

Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive	+ 40,609.77
Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali	— 40,609.77
<i>Differenza</i>	— 0.00

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
11	Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
15	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
16	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
17	Tassa di manomorta.
18	Imposta di ricchezza mobile.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
20	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori.
21	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
22	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.
23	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
25	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni.
26	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
28	Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses. Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti.

Segue ELENCO N. 1.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
37	Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364 e disposizioni precedenti).
44	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
47	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
SPESA STRAORDINARIA	
60	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
14	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
17	Tassa di manomorta.
19	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
21	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
22	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l' esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.
15	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
48	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
SPESA STRAORDINARIA	
56	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
58	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1926-27

(Art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA:		
CATEGORIA. I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Rendite patrimoniali.</i>		
1	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,100 »
2	Consolidato 3.50 per cento netto (leggi 2 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 »
3	Rendite consolidate diverse	36,500 »
4	Prodotto di beni stabili	31,500 »
5	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	378,000 »
		1,484,600 »
<i>Proventi diversi.</i>		
6	Ricuperi e proventi diversi	186,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

7	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364	1,100,000 »
---	---	-------------

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

*Capitali di enti soppressi
e somme diverse di spettanza di enti conservati.*

8	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 »
9	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 »
		190,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite patrimoniali	1,484,600 »
Proventi diversi	186,000 »
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	1,670,600 »

TITOLO II.	
ENTRATA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
Contributi	1,100,000 »
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	1,290,000 »
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,960,600 »

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto per la spesa del personale	25,000 »
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	31,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 »
4	Contributo alle finanze dello Stato per le spese di riscossione delle entrate in surrogazione di aggio	1,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione	2,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per il patrocinio della Regia Avvocatura erariale	9,000 »
7	Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature	500 »
8	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e di suppellettili	14,000 »
9	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale	3,500 »
10	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale	5,000 »
		96,000 »

<i>Spese di liti e contrattuali.</i>	
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)
	7,700 »
<i>Imposte e tasse.</i>	
12	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)
	10,000 »
13	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)
	78,000 »
14	Imposta sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria).
	103,000 »
15	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (Spesa d'ordine).
	140,000 »
	331,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>	
16	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)
	400,000 »
17	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie).
	12,100 »
18	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie).
	271,000 »
	683,100 »
<i>Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.</i>	
19	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)
	500,000 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)
	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)
	43,000 »
	743,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>

	<i>Riporto</i>	743,000 »
22	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse. (Spese fisse e obbligatorie)	597,000 »
		1,340,000 »
	<i>Spese varie.</i>	
23	Spese casuali	12,200 »
24	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	1,000 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		13,200 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
26	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
27	Fondo di riserva per le spese impreviste.	500 »
		100,500 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria.	
	—	
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	<i>Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.</i>	
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine).	120,000 »
29	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine):	70,000 »
		190,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

30	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . .	2,670 »
31	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a S. Alessio	76,070 »
32	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria).	120,360 »
33	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e art. 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
		199,100 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

34	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione.	96,000 »
Spese di liti e contrattuali	7,700 »
Imposte e tasse	331,000 »
Spese patrimoniali	683,100 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	1,340,000 »
Spese varie.	13,200 »
Fondi di riserva.	100,500 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	
	2,571,500 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	
	2,761,500 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Titolo primo (Spesa ordinaria).	199,100 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria).	»
<hr/>	
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria).	199,100 »
<hr/>	
Insieme (Parte prima e seconda).	2,960,600 »
<hr/>	

TABELLE **D** ED **E**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

CATEGORIA I.	
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	2,571,500 »
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	199,100 »
Titolo II - Spese straordinaria	»
	2,770,600 »
Entrata Titolo I - Entrata ordinaria	1,670,600 »
Titolo II - Entrata straordinaria	1,100,000 »
	2,770,600 »
<i>Differenza</i>	»
CATEGORIA II.	
TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	190,000 »
Entrata Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 »
<i>Differenza</i>	»

ELENCO N. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
11	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali e bollo sui mandati.
12	Tassa di manomorta.
13	Imposta di ricchezza mobile.
14	Imposta sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.
15	Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori.
16	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
17	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
18	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.
22	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
24	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
28	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
29	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
32	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
9	Fitto locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali, e bollo sui mandati,
12	Tassa di manomorta.
13	Imposta di ricchezza mobile.
14	Imposta sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1926-27	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
2	Pensioni agli impiegati a riposo.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1926-27.

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE DI COMPETENZA		
<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	281,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	358,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	45,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive		684,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	43,000 »
Totale delle entrate di competenza		727,000 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25		818,961.35
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario		1,545,961.35

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	438,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	63,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	2,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	1,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	125,000 »
6	Spese diverse e casuali	3,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva	25,000 »
Totale delle spese effettive		657,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	70,000 »
Totale delle spese di competenza		727,000 »

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	684,000 »
Spesa	657,000 »
Differenza	+ 27,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	43,000 »
Spesa	70,000 »
Differenza	- 27,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	727,000 »
Spesa	727,000 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	1,545,961,35
<i>Spesa</i>	727,000 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	818,961,35

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE DI COMPETENZA		
<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	382,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	880,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	97,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	8,980 »
Totale delle entrate effettive		1,367,980 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	199,000 »
Totale delle entrate di competenza		1,566,980 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25		1,517,664 »
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario		3,084,644 »

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	855,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	109,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	15,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	45,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	274,000 »
6	Spese diverse e casuali	4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva	36,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	8,980 »
Totale delle spese effettive		1,346,980 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	220,000 »
Totale delle spese di competenza		1,556,980 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato dei benefici vacanti di Firenze
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	1,367,980 »
Spesa	1,346,980 »
Differenza	+ 21,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	199,000 »
Spesa	220,000 »
Differenza	— 21,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	1,566,980 »
Spesa	1,566,980 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	3,084,644 »
<i>Spesa</i>	1,566,980 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	1,517,664 »

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE DI COMPETENZA		
<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	207,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	374,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	42,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	<i>per memoria</i>
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	10,080 »
Totale delle entrate effettive		633,080 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	4,000 »
Totale delle entrate di competenza		637,080 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25		702,868.70
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario		1,339,948.70

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 450,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 45,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 2,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive . <i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 95,000 »
6	Spese diverse e casuali 2,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva 8,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 10,080 »
	Totale delle spese effettive 612,080 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 25,000 »
	Totale delle spese di competenza 637,080 »

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		633,080 »
Spesa		612,080 »
	Differenza	+ 21,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		4,000 »
Spesa		25,000 »
	Differenza	— 21,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		637,080 »
Spesa		637,080 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		1,339,948.70
<i>Spesa</i>		637,080 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25		702,868.70

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE DI COMPETENZA		
<i>Entrate effettive.</i>		
1	Redditi patrimoniali	383,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	625,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	128,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	100,000 »
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	16,092 »
Totale delle entrate effettive		1,252,092 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	520,000 »
Totale delle entrate di competenza		1,772,092 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25		861,278.25
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario		2,633,370.25

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 954,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 118,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 11,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive 7,500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 115,000 »
6	Spese diverse e casuali 4,500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva 24,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 16,092 »
	Totale delle spese effettive 1,250,092 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 522,000 »
	Totale delle spese di competenza 1,772,092 »

Segue TABELLA **F.**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI NAPOLI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1926 AL 30 GIUGNO 1927.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		1,252,092 »
Spesa		1,250,092 »
	Differenza	+ 2,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		520,000 »
Spesa		522,000 »
	Differenza	— 2,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		1,772,092 »
Spesa		1,772,092 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		2,633,370.25
<i>Spesa</i>		1,772,092 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25		861,278.25

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 244,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 125,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 116,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. 93,000 »
	Totale delle entrate effettive 578,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 11,000 »
	Totale delle entrate di competenza 589,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25 213,436,32
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 802,436,32

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	407,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	57,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	3,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive .	<i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	102,000 »
6	Spese diverse e casuali	1,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva	8,000 »
Totale delle spese effettive		578,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	11,000 »
Totale delle spese di competenza		589,000 »

Segue TABELLA **F.**

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 DELL'ENTRATA E DELLA SPESE DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI PALERMO
 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1926 AL 30 GIUGNO 1927.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	578,000 »
Spesa	578,000 »
Differenza	»
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	11,000 »
Spesa	11,000 »
Differenza	»
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	589,000 »
Spesa	589,000 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	802,436,32
<i>Spesa</i>	589,000 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	213,436,32

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 2,017,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 204,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 115,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. <i>per memoria</i>
	Totale delle entrate effettive 2,336,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 1,020,000 »
	Totale delle entrate di competenza 3,356,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25 1,235,937.21
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 4,591,937.21

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 864,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 315,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 45,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive 63,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 655,000 »
6	Spese diverse e casuali 4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione 257,000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva 48,000 »
Totale delle spese effettive 2,251,000 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 1,105,000 »
Totale delle spese di competenza 3,356,000 »	

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		2,336,000 »
Spesa		2,251,000 »
	Differenza	+ 85,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		1,020,000 »
Spesa		1,105,000 »
	Differenza	— 85,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		3,356,000 »
Spesa		3,356,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		4,591,937.21
<i>Spesa</i>		3,356,000 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25		1,235,937.21

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 33,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 320,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti . . . <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 63,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. 64,000 »
	Totale delle entrate effettive 480,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 16,000 »
	Totale delle entrate di competenza 496,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25 59,859.46
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario . . 555,859.46

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	398,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	36,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	36,000 »
6	Spese diverse e casuali	500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Fondo di riserva	9,000 »
Totale delle spese effettive		480,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
10	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	16,000 »
Totale delle spese di competenza		496,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI VENEZIA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1926 AL 30 GIUGNO 1927

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	480,000 »
Spesa	480,000 »
Differenza	»
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	16,000 »
Spesa	16,000 »
Differenza	»
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	496,000 »
Spesa	496,000 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	555,859.46
<i>Spesa</i>	496,000 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25	59,859.46

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
Redditi patrimoniali	3,547,000 »
Proventi dei benefici vacanti	2,886,000 »
Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
Entrate diverse ed eventuali	606,000 »
Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	257,000 »
Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	35,152 »
Totale delle entrate effettive	7,331,152 »
<i>Movimento di capitali</i>	
Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,813,000 »
Totale delle entrate di competenza	9,144,152 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25	5,410,005.29
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	14,554,157.29

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
Spese di personale e generali di amministrazione	4,366,000 »
Imposte, tasse e contributi all'erario	743,000 »
Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	78,000 »
Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive .	117,000 »
Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	1,402,000 »
Spese diverse e casuali	19,000 »
Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	257,000 »
Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
Fondo di riserva	158,000 »
Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	35,152 »
Totale delle spese effettive	7,175,152 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,969,000 »
Totale delle spese di competenza	9,144,152 »

Segue TABELLA F.

Riassunto totale degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		7,331,152 »
Spesa		7,175,152 »
	Differenza	+ 156,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		1,813,000 »
Spesa		1,969,000 »
	Differenza	— 156,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		9,144,152 »
Spesa		9,144,152 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		14,554,157.29
<i>Spesa</i>		9,144,152 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25		5,410,005,29

APPENDICE N. 4

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1926-27.

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
modificati con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa

DEGLI

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.



PARTE PRIMA

ENTRATA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate ordinarie.

1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	5,000,000 »
2	Prelevamenti dal Fondo sopravvanzi:	
	a) per integrazione del contributo dello Stato	<i>per memoria</i>
	b) per concorsi, rimborsi e ritenute sui pagamenti	<i>per memoria</i>
	c) per le spese relative al servizio delle ispezioni, della Commissione di cui all'articolo 98 della legge 16 febbraio 1913, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per le altre spese occorrenti per l'esecuzione della legge stessa	<i>per memoria</i>
		5,000,000 »
3	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali.	25,000 »
4	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	3,500,000 »
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravvanzi	400,000 »
	b) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi	70 »
	c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati	600,000 »
	d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra	30,000 »
	e) Entrate e recuperi diversi	30,000 »
		4,585,070 »

Entrate straordinarie.

6	Proventi straordinari:	
	a) Ammende per contravvenzioni notarili	500 »
	b) Onorari e quote di partecipazione residue, prescritti	40,000 »
	c) Entrate straordinarie diverse	10,000 »
		50,500 »

GESTIONI SPECIALI

Partite che si compensano nelle spese.

7	Riscossioni per conto dello Stato:	
	a) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	1,000,000 »
	b) Imposta complementare sul reddito	50,000 »
	c) Ritenuta per fondo di garanzia	15,000 »
8	Riscossioni per conto di terzi:	
	a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi	200,000 »
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	10,000 »
9	Riscossioni diverse	5,000 »
		1,280,000 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Gestione degli Archivi (Entrate effettive):

Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravanzi	5,000,000 »
Altre entrate	4,585,070 »
	9,585,070 »
<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i> . . .	9,585,070 »
Entrate straordinarie:		
Proventi straordinari		50,500 »
		9,635,570 »
Gestioni speciali:		
Partite che si compensano nelle spese.		1,280,000 »
	Totale delle entrate . . .	10,915,570 »

PARTE SECONDA

SPESA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

SPESE EFFETTIVE.

Spese ordinarie.

1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	200,000 »
	b) Imposte e tasse	30,000 »
	c) Oneri patrimoniali	3,500 »
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale:	
	Stipendi	4,600,000 »
	Supplementi di servizio attivo	300,000 »
	Pensioni	700,000 »
	b) Locali in affitto	500,000 »
	c) Spese di ufficio	200,000 »
3	Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato	1,000,000 »
4	Altre spese ordinarie:	
	a) Quote di partecipazione residue a notari cessati o ai loro eredi	<i>per memoria</i>
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	80,000 »
	c) Spese per l'Amministrazione centrale:	
	Forniture di bollettari e di altri stampati	50,000 »
	Ispezioni agli archivi	10,000 »
	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	30,000 »
	d) Spese casuali	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,723,500 »

	<i>Riporto</i>	7,723,500 »
	e) Anticipazione di quote di stipendio cedute	40,000 »
	f) Altre spese	75,000 »
5	Fondo per le spese impreviste	100,000 »
		<hr/>
		7,938,500 »
	<i>Spese straordinarie.</i>	
6	Spese per personale e diverse:	
	a) Personale straordinario	<i>per memoria</i>
	b) Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	30,000 »
	c) Indennità temporanea mensile	1,300,000 »
	d) Supplenze, missioni e tramutamenti	90,000 »
	e) Sussidi	15,000 »
	f) Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza	250 »
	g) Spese straordinarie diverse	60,000 »
		<hr/>
		1,495,250 »
	GESTIONI SPECIALI	
	<i>Partite che si compensano nelle entrate.</i>	
7	Pagamenti a favore dello Stato:	
	a) della imposta di ricchezza mobile	1,000,000 »
	b) imposta complementare sul reddito	50,000 »
	c) delle ritenute per il Fondo di garanzia	15,000 »
8	Pagamenti a favore di terzi:	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	200,000 »
	b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	10,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	1,275,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,275,000 »
9	Pagamenti diversi	5,000 »
		1,280,000 »
RIASSUNTO DELLA SPESA		
Gestione degli Archivi (Spese effettive):		
	Spese ordinarie	7,938,500 »
	Spese straordinarie	1,495,250 »
		9,433,750 »
Gestioni speciali:		
	Partite che si compensano nell'entrata	1,280,000 »
	Totale delle spese . . .	10,713,750 »
RIEPILOGO		
	Entrate	10,915,570 »
	Spese	10,713,750 »
	Avanzo previsto. . .	+ 201,820 »

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti dei capitoli.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il Culto è autorizzata ;

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 a 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B) ;

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli

descritti nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1926-27 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 37 « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364 e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata, d'intesa coi Ministeri degli affari esteri e delle colonie :

a) a concedere l'annuo assegno di lire 25,000 all'erigendo Vescovato latino di Rodi, in sostituzione dell'assegno di lire 6,000 attualmente corrisposto alla Prefettura di Rodi ;

b) ad elevare, da lire 25,000 a lire 40,000, l'annuo assegno già concesso al Vicariato apostolico della Libia.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a concorrere, d'intesa col Ministero delle colonie, nella spesa per la costruzione della Chiesa cattolica in Mogadiscio, con la somma complessiva di lire 1,300,000, da ripartirsi in due rate uguali a carico degli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28.

La rata relativa all'esercizio 1926-27 è iscritta al capitolo n. 53 della parte passiva del bilancio della detta Amministrazione.

(Approvato).

Art. 6.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata :

a) ad accertare e riscuotere, secondo le

leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *F*).

(Approvato).

Art. 8.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella *G*).

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Dopo l'approvazione del bilancio della giustizia, che sarà votato in una prossima tornata, l'ordine del giorno è esaurito, non essendoci altri disegni di legge da portare subito in discussione. Il bilancio dei lavori pubblici, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non è stato ancora presentato al Senato. Io ho raccomandato al Presidente della Commissione di Finanze, che appena questo bilancio perverrà al Senato, sia sollecitata la presentazione della relativa relazione. Il bilancio dell'economia nazionale è stato approvato soltanto ieri dalla Camera dei Deputati e non potrà essere presentato al Senato che nella settimana ventura e dovrà essere esaminato dalla Commissione di finanze, la quale dovrà poi stendere la sua relazione. La discussione dei bilanci delle Comunicazioni e delle Finanze sarà intrapresa dalla Camera dei Deputati nella seduta di mercoledì e quindi non potranno i bilanci stessi venire al Senato se non alla fine della settimana ventura.

Preoccupandomi del fatto che essendo necessaria una interruzione nei nostri lavori questa sia unica, e ciò per un doveroso riguardo ai colleghi che non dimorano in Roma (*benissimo*), ho interrogato il Presidente della Commissione di

Finanze perchè mi indicasse con precisione in quale giorno questi bilanci ancora da approvarsi dal Senato, potranno essere iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente della Commissione di Finanze mi ha assicurato che questo potrà avvenire per il giorno 8 giugno prossimo venturo.

Per queste considerazioni, propongo al Senato di prorogare i suoi lavori fino all'otto giugno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

È approvata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze:

Senatori votanti	144
Maggioranza	73

Ebbero voti:

Il senatore De Vito	93
Il senatore Ancona	5
Voti nulli o dispersi	8
Schede bianche	38

Eletto il senatore De Vito.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 468):

Senatori votanti	148
Favorevoli	134
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 marzo 1926, n. 323, col quale vengono approvati gli Atti internazionali conchiusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno, tra

l'Italia, il Belgio, la Francia, la Germania, e la Gran Bretagna (N. 401):

Senatori votanti	148
Favorevoli	134
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 9 gennaio 1926, conclusa con la Società anonima navigazione aerea per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo) (N. 426):

Senatori votanti	148
Favorevoli	136
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 135, col quale sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche gli studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca, d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, e nella Dalmazia (N. 437):

Senatori votanti	148
Favorevoli	134
Contrari	14

Il Senato approva.

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443):

Senatori votanti	148
Favorevoli	132
Contrari	16

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente il giorno 8 giugno alle ore 16.

L'ordine del giorno sarà inviato a domicilio ai signori senatori.

La seduta è tolta (ore 18.45).